



Comune di Modugno

**Regolamento Comunale
Gestione del Centro di Raccolta di Modugno
Via S.P. Bari – Modugno - Toritto**



(Approvato con deliberazione consiliare n°47 del 21/09/2016)

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 - DEFINIZIONI.....	3
ART. 3 – REQUISITI GENERALI DEL CENTRO DI RACCOLTA.....	4
ART. 4 – CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE.....	4
ART. 5 – RESPONSABILE DEL CENTRO DI RACCOLTA.....	5
ART. 6 – UTENZE AMMESSE AL CONFERIMENTO.....	6
ART. 7 – RIFIUTI CONFERIBILI.....	6
ART. 8 – QUANTITÀ DI RIFIUTI CONFERIBILI E TIPOLOGIA DI DEPOSITO.....	8
ART. 9 – IMPIANTI E ATTREZZATURE.....	8
ART. 10 – PESATURA DEI RIFIUTI.....	9
ART. 11 – ORARIO DI APERTURA – ADDETTI.....	9
ART. 12 – ACCESSO DEI SOGGETTI CONFERENTI.....	10
ART. 13 – MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DEPOSITO.....	10
ART. 14 – ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO.....	11
ART. 15 – LAVAGGIO DEI CONTENITORI.....	11
ART. 16 – GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI NEL CENTRO DI RACCOLTA.....	11
ART. 17 – COOPERAZIONE DEL GESTORE.....	11
ART. 18 – DANNI E RISARCIMENTI.....	12
ART. 19 – CONTROLLO DEL COMUNE.....	12
ART. 20 – PROPRIETÀ E DESTINAZIONE DEI RIFIUTI.....	12
ART. 21 – DIVIETI.....	13
ART. 22 – SANZIONI.....	13
ART. 23 – RINVIO NORMATIVO.....	14
ART. 24 – DISPOSIZIONI FINALI.....	14
ALLEGATO A – INDICAZIONI SULLA GESTIONE	15
ALLEGATO B – SCHEDA RIFIUTI AVVIATI A RECUPERO/SMALTIMENTO.....	17

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina gli orari, le modalità e le condizioni di accesso e di conferimento dei rifiuti urbani presso il Centro Comunale di Raccolta dei Rifiuti realizzato nel Comune di Modugno in via S.P. Bari – Modugno - Toritto.
2. Il Centro Comunale di Raccolta costituisce uno strumento a supporto della raccolta differenziata. La sua gestione è attività di pubblico interesse e deve essere condotta senza recare pregiudizio all'ambiente. In particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
3. Il presente Regolamento è redatto nel rispetto delle vigenti norme in materia di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, in conformità a quanto stabilito dalle seguenti disposizioni:
 - D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152, parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" e s.m.i.;
 - D.M. 8 aprile 2008 "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera cc) del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.", come modificato dal D.M. 13 maggio 2009.

Art. 2 - Definizioni

1. Per l'applicazione del Regolamento, si specificano le seguenti definizioni:
 - a) **Centro di raccolta comunale (Ccr):** area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
 - b) **Rifiuto:** qualsiasi oggetto o sostanza di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - c) **Detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - d) **Utenze domestiche:** nuclei familiari;
 - e) **Utenze non domestiche:** operatori economici nei settori agricolo, artigianale, industriale, commerciale, dei servizi;
 - f) **Gestore del servizio pubblico:** soggetto affidatario del servizio pubblico per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati;
 - g) **Gestore del centro di raccolta:** Comune o soggetto cui è affidata la gestione del centro comunale di raccolta ed è iscritto, quest'ultimo, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella Categoria 1 sottocategoria "Gestione dei centri di raccolta";
 - h) **Responsabile del centro:** soggetto designato dal gestore del centro di raccolta quale responsabile della conduzione del centro;
 - i) **AEE:** le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua;
 - j) **RAEE:** rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsene;
 - k) **Rifiuti di imballaggi terziari:** rifiuti rappresentati da imballaggi concepiti in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero

di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei.

Art. 3 – Requisiti generali del Centro di Raccolta

1. Il Centro di Raccolta deve essere condotto nel rispetto dei requisiti tecnici e gestionali contenute nel D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i.
2. A norma del punto 3 dell'allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i., il Centro di Raccolta deve essere strutturato prevedendo:
 - a) Zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi: attrezzata con cassoni scarrabili/contenitori/platee impermeabilizzate e delimitate opportunamente;
 - b) Zona di conferimento e deposito di rifiuti pericolosi: protetta mediante copertura fissa o mobile dagli agenti atmosferici, attrezzata con contenitori posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta, a tenuta stagna; in alternativa ciascun contenitore destinato al conferimento dei rifiuti liquidi pericolosi deve avere una vasca di contenimento con capacità pari ad 1/3 di quella del contenitore.

Tali aree devono essere chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le norme di conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

Art. 4 – Criteri generali per la gestione

1. Il gestore del centro di raccolta è tenuto a:
 - a) Operare con la massima cura e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni d'igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità del Centro di Raccolta da parte dei soggetti conferenti;
 - b) Garantire la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti;
 - c) Garantire la sorveglianza durante le ore di apertura, impedendo l'accesso ad utenti che non siano stati preventivamente riconosciuti e autorizzati all'ingresso;
 - d) Rimuovere giornalmente e depositare in modo corretto i rifiuti che si dovessero trovare all'esterno degli scarrabili/platee o all'esterno del centro;
 - e) Effettuare periodiche disinfestazioni soprattutto nel periodo estivo;
 - f) Evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l'incolumità e la sicurezza sia delle utenze ammesse al conferimento sia del personale adibito a fornire il servizio;
 - g) Salvaguardare l'ambiente ed in particolare mettere in atto idonee misure per garantire il contenimento di polveri e di odori;
 - h) Eseguire e rispettare le disposizioni del D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i. e altre norme applicabili all'attività di gestione;
 - i) Provvedere alla tenuta, compilazione e conservazione del registro di carico e scarico per le operazioni di gestione del centro di raccolta, secondo le modalità indicate nell'art. 190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ovvero, se ricorrere il caso, alla compilazione e conservazione del registro cronologico previsto dal Sistema di Controllo Tracciabilità dei Rifiuti (c.d. "SISTR1");
 - j) Provvedere alla tenuta, compilazione e conservazione del registro di carico e scarico per gli eventuali rifiuti prodotti direttamente dal gestore a seguito di attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo le modalità indicate nell'art. 190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ovvero, se ricorrere il caso, alla compilazione e conservazione del registro cronologico previsto dal Sistema di Controllo Tracciabilità di Rifiuti (c.d. "SISTR1");

- k) Provvedere alla tenuta, compilazione e conservazione dei formulari per il trasporto dei rifiuti, secondo le modalità indicate nell'art. 193 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ovvero, se ricorre il caso, alla compilazione e conservazione della scheda movimentazione prevista dal Sistema di Controllo Tracciabilità di Rifiuti (c.d. "SISTRI");
 - l) Compilare, eventualmente su un supporto informatico, la scheda di cui all'allegato Ib del D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i. (allegato B al presente Regolamento);
 - m) Acquisire, da parte del gestore dell'impianto di destinazione dei rifiuti in uscita dal centro, comunicazione della successiva destinazione delle singole frazioni merceologiche dei rifiuti o delle materie prime seconde;
 - n) Trasmettere, su richiesta, agli enti di programmazione e controllo, i dati relativi ai rifiuti in ingresso e uscita dal centro;
 - o) Provvedere alla manutenzione ordinaria delle recinzioni, degli impianti e delle attrezzature presenti nel centro di raccolta;
 - p) Mantenere aggiornata e in perfetto stato la cartellonistica e la segnaletica;
 - q) Gestire gli impianti e le attrezzature presenti nel centro di raccolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza;
 - r) Rispettare le prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e d'igiene del lavoro e provvedere, quindi, anche alla redazione del piano delle misure di sicurezza dei lavoratori secondo la normativa vigente in materia, tenuto conto anche di tutte le ulteriori misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;
 - s) Verificare l'applicabilità o meno di qualsiasi altra norma, in particolare di carattere ambientale e legato alla sicurezza, emessa successivamente all'approvazione del presente Regolamento. Qualora risultasse applicabili, dare immediata comunicazione scritta al Comune e provvedere all'adeguamento e/o all'applicazione della stessa;
 - t) Stipulare idonee polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro e da inquinamento.
2. Il gestore è tenuto a predisporre e affiggere, all'ingresso del Centro di Raccolta, apposita ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, recante la planimetria del centro di raccolta, le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme di comportamento.

Art. 5 – Responsabile del Centro di Raccolta

1. Il gestore del centro di raccolta è tenuto a nominare un Responsabile del Centro di Raccolta, in possesso di idonei requisiti professionali e di esperienza, ed a notificarne i riferimenti al Comune.
2. Il Responsabile del Centro di Raccolta è tenuto a verificare che la gestione del centro avvenga nel rispetto della normativa applicabile e del presente Regolamento, dando tutte le necessarie istruzioni e informazioni al personale addetto.
3. Il Responsabile del Centro di Raccolta è tenuto a verificare, ed eventualmente a comunicare per iscritto al Comune e ai referenti dell'azienda a cui fa capo, in un tempo congruo per il rinnovo, le scadenze di autorizzazioni/comunicazioni relativi alla fruibilità del Centro stesso, ovvero provvedere alla chiusura immediata del Centro, qualora, alla scadenza, non risultino forniti, in formato cartaceo o elettronico, i rinnovi delle predette autorizzazioni/comunicazioni.
4. Il Responsabile del Centro di Raccolta è tenuto a verificare, ed eventualmente a comunicare per iscritto ai referenti dell'azienda a cui fa capo, in un tempo congruo per il rinnovo, le scadenze delle revisioni delle attrezzature e strumenti utilizzati all'interno del centro stesso (estintori, sistema di pesatura, attrezzatura per la movimentazione dei rifiuti ed altro), ovvero provvedere al non utilizzo delle medesime. Qualora trattasi di attrezzature/strumenti indispensabili al centro è tenuto a provvedere alla chiusura immediata del centro, se alla scadenza, non risultino forniti, in formato cartaceo o elettronico, le revisioni delle attrezzature ovvero non risultino sostituite con altra strumentazione in possesso di revisione superata. In

caso di chiusura, darne immediatamente comunicazione scritta al Comune con annessa motivazione della chiusura.

Art. 6 – Utenze ammesse al conferimento

1. L'accesso è consentito ai seguenti soggetti:
 - a) Gestore del servizio pubblico: soggetto affidatario del servizio pubblico per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati.
 - b) Soggetti residenti o domiciliati nel territorio del Comune di Modugno: utenze domestiche, utenze non domestiche, altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
 - c) I soggetti conferenti devono essere iscritti tra i contribuenti della Tassa o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dei vigenti Regolamenti comunali in materia.

Art. 7 – Rifiuti conferibili

1. Nel Centro di Raccolta possono essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti ricomprese nell'elenco di cui al paragrafo 4.2 dell'allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato dal D.M. 13 maggio 2009:

N°	Descrizione	Codice CER	Tipologia di deposito
1	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* (provenienti da utenze domestiche)	08 03 18	Contenitore
2	Imballaggi in carta e cartone	15 01 01	Cassone scarrabile
3	Imballaggi in plastica	15 01 02	Cassone scarrabile
4	Imballaggi in legno	15 01 03	Cassone scarrabile
5	Imballaggi in metallo	15 01 04	Cassone scarrabile
6	Imballaggi in materiali compositi	15 01 05	Cassone scarrabile
7	Imballaggi in materiali misti	15 01 06	Cassone scarrabile
8	Imballaggi in vetro	15 01 07	Cassone scarrabile
9	Imballaggi in materiale tessile	15 01 09	Cassone scarrabile
10	Contenitori T/FC	15 01 10* e 15 01 11*	Contenitore
11	Pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche)	16 01 03	Cassone scarrabile
12	Filtri olio	16 01 07*	Contenitore
13	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche)	16 02 16	Contenitore
14	Gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico)	16 05 04* e 16 05 05	Contenitore

N°	Descrizione	Codice CER	Tipologia di deposito
15	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 01 07	Cassone scarrabile
16	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 09 04	Cassone scarrabile
17	Rifiuti di carta e cartone	20 01 01	Cassone scarrabile
18	Rifiuti in vetro	20 01 02	Cassone scarrabile
19	Frazione organica umida	20 01 08 e 20 03 02	Cassone scarrabile
20	Abiti e prodotti tessili	20 01 10 e 20 01 11	Contentitore
21	Solventi	20 01 13*	Contentitore
22	Acidi	20 01 14*	Contentitore
23	Sostanze alcaline	20 01 15*	Contentitore
24	Prodotti fotochimici	20 01 17*	Contentitore
25	Pesticidi	20 01 19*	Contentitore
26	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	20 01 21*	Contentitore
27	Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36	Cassone scarrabile
28	Oli e grassi commestibili	20 01 25	Fusto
29	Oli e grassi diversi dal 200125, ad esempio oli minerali esausti	20 01 26*	Fusto
30	Vernici, inchiostri, adesivi e resine	20 01 27* e 20 01 28	Contentitore
31	Detergenti contenenti sostanze pericolose	20 01 29*	Contentitore
32	Detergenti diversi da quelli al punto precedente	20 01 30	Contentitore
33	Farmaci	20 01 31* e 20 01 32	Contentitore
34	Batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601*, 160602* e 160603* (provenienti da utenze domestiche)	20 01 33*	Contentitore
35	Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133*	20 01 34	Contentitore
36	Rifiuti legnosi	20 01 37* e 20 01 38	Cassone scarrabile
37	Rifiuti plastici	20 01 39	Cassone scarrabile
38	Rifiuti metallici	20 01 40	Cassone scarrabile

N°	Descrizione	Codice CER	Tipologia di deposito
39	Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche)	20 01 41	Contenitore
40	Sfalci e potature	20 02 01	Cassone scarrabile
41	Terra e roccia	20 02 02	Cassone scarrabile
42	Altri rifiuti non biodegradabili	20 02 03	Cassone scarrabile
43	Ingombranti	20 03 07	Cassone scarrabile

2. Nella tabella di cui al comma 1, l'asterisco "*" a fianco del codice CER indica che trattasi di rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE.
3. L'Amministrazione, con provvedimento da adottarsi a norma dell'art. 24 del presente regolamento, potrà integrare l'elenco di cui al comma 1 aggiungendo gli altri rifiuti ricompresi nell'elenco di cui al paragrafo 4.2 dell'allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i., ovvero potrà ridurre le tipologie conferibili.
4. Non possono essere conferiti scarti di produzioni industriali e artigianali e rifiuti di imballaggi terziari.

Art. 8 – Quantità di rifiuti conferibili e tipologia di deposito

1. Possono essere conferiti rifiuti urbani e assimilati in quantità compatibili con le potenzialità organizzative e la capacità ricettiva del Centro di Raccolta.
2. La quantità massima dei rifiuti che potrà essere temporaneamente raccolta nel Centro non deve superare i limiti previsti dal D.P.R. n. 151 del 01/08/2011 ai fini della non obbligatorietà del Certificato di Prevenzione Incendi.
3. Il Gestore del centro di raccolta, nel caso in cui i conferimenti risultino anormalmente elevati e tali da compromettere il buon funzionamento del centro potrà chiudere temporaneamente il Centro. Facoltà concessa anche quando i quantitativi di cui al precedente comma 2 superino quelli che temporaneamente possono essere raccolti nel Centro.

Art. 9 – Impianti e Attrezzature

1. Il Centro di Raccolta è dotato delle attrezzature ed impianti necessari a garantire l'agibilità, la sicurezza, l'igiene e la tutela dell'ambiente nel rispetto della normativa vigente.
2. Il Centro è provvisto di griglie e pozzetti per la captazione delle acque meteoriche dei piazzali, tetti e rampe carrabili, e di annesso impianto di trattamento delle acque di prima e seconda pioggia (conforme al Regolamento Regionale n. 26 del 09/12/2013). Le acque di prima pioggia vengono stoccate nella parte anteriore di un serbatoio cilindrico a tenuta stagna che mediante pompa deve essere svuotato entro le 48 ore successive l'evento piovoso, e condotte in un altro serbatoio di accumulo per essere prelevate da ditte autorizzate per lo smaltimento ad impianti esterni gestiti da terzi con le modalità proprie dei rifiuti liquidi. Le acque di seconda pioggia sono deviate e collettate in una stazione di trattamento costituita da dissabbiatura e disoleazione con filtri a coalescenza a pacchi lamellari, e successivamente accumulate in una vasca per il riutilizzo nell'irrigazione del verde di pertinenza con il troppo pieno della stessa vasca scaricato sul suolo mediante trincee drenanti (conformemente all'autorizzazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 2387 del 27/04/2016, rilasciata ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/2006).
3. Il Centro è provvisto di impianto elettrico, impianto di illuminazione esterno e di idoneo sistema di videosorveglianza.

4. Le informazioni registrate nel corso del controllo costituiscono dati personali ai sensi dell'art. 4, lett. b), del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. Saranno predisposti cartelli di avvertimento della presenza dell'impianto di videoregistrazione. Le registrazioni saranno utilizzate al solo ed esclusivo scopo di prevenire ed individuare le infrazioni connesse all'abbandono dei rifiuti in conformità a quanto stabilito con provvedimento del 29/11/2000 dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
5. Le zone di conferimento e i contenitori presenti nel Centro sono di forma e dimensioni adeguate alle caratteristiche delle diverse tipologie di rifiuto ivi conferite e sono chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica, indicante le norme per il conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente.

Art. 10 – Pesatura dei rifiuti

1. Il gestore è tenuto a pesare tutti i rifiuti in ingresso e in uscita dal centro di raccolta, compatibilmente con il sistema di pesatura di cui è fornito lo stesso centro, ovvero in caso di incompatibilità con il sistema di pesatura o in assenza di sistema di pesatura, è tenuto a provvedere ad una stima dei rifiuti quanto più prossima alla realtà.
2. Nel caso di pesatura, il gestore è tenuto a conservare le bolle di pesatura e ad eseguire le relative annotazioni secondo la normativa vigente, ovvero, in caso di stima, per i rifiuti in uscita dal Centro, è tenuto a riportare, sulla scheda di cui all'allegato B del presente Regolamento e nelle annotazioni del registro di carico e scarico, il peso effettivo risultante dalla quarta copia del formulario.

Art. 11 – Orario di apertura – addetti

1. I centri di raccolta saranno aperti sette (7) giorni, dal lunedì alla domenica, esclusi i festivi infrasettimanali, garantendo il turno antimeridiano e quello pomeridiano.
2. Eventuali successive modifiche di tali fasce orarie possono essere disposte dalla Giunta Comunale.
3. Gli orari ed i giorni di apertura saranno comunicati dal Gestore del Centro Comunale di Raccolta che provvederà a renderli noti mediante opportuna cartellonistica affissa all'ingresso del Centro, nonché mediante altre forme prescritte dalla Legge, anche avvalendosi, ove possibile, dei siti Internet Istituzionali.
4. Non è ammesso l'accesso all'utenza ed il conferimento di rifiuti fuori dei giorni e degli orari di apertura.
5. L'accesso fuori da giorni e orari prestabiliti è permesso esclusivamente agli operatori del servizio di igiene urbana o per motivi di interesse pubblico previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Ambiente del Comune.
6. Nel Centro di Raccolta sarà garantita la presenza costante di almeno un addetto.

Art. 12 – Accesso dei soggetti conferenti

1. L'accesso al Centro di Raccolta è consentito alle sole utenze specificate all'art. 6 nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.
2. Il gestore è tenuto a consentire l'accesso contemporaneo di un numero di soggetti conferenti tale da non creare eccessivo affollamento e per un più tranquillo e sicuro controllo delle operazioni di scarico.

Art. 13 – Modalità di conferimento e deposito

1. Il soggetto conferente è tenuto a consegnare i rifiuti al Centro di Raccolta suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a consentire al gestore l'ispezione visiva dei rifiuti stessi ed a eseguire le istruzioni per il corretto deposito.

2. Il soggetto conferente è tenuto a ridurre il volume dei rifiuti di imballaggi di carta, cartone e plastica prima del conferimento in modo da permettere una riduzione degli spazi occupati e una più facile e sicura movimentazione.
3. Il deposito dei rifiuti nei contenitori dedicati è eseguito dal soggetto conferente previo assenso del personale preposto dal gestore. Laddove la particolarità del rifiuto lo richieda, in relazione a peso, ingombro e pericolosità, il deposito nei contenitori o negli spazi dedicati è eseguito dal personale preposto dal gestore. In ogni caso, il personale preposto dal gestore è tenuto ad accompagnare, assistere e coadiuvare il soggetto conferente nel deposito dei rifiuti, fornendogli tutte le necessarie informazioni e indicazioni.
4. I rifiuti devono essere collocati nei contenitori dedicati suddivisi per frazioni merceologiche omogenee e in modo ordinato, avendo cura di occupare minor spazio possibile.
5. Le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi.
6. Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze in essi contenute.
7. Il deposito degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori stagni e resistenti agli attacchi delle sostanze presenti all'interno degli stessi, nonché dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse.
8. I rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) devono essere divisi per codice CER, secondo i seguenti raggruppamenti:
 - R1) Freddo e clima;
 - R2) Altri grandi bianchi;
 - R3) Tv e monitor;
 - R4) Strumenti informatici apparecchi di illuminazione senza sorgenti luminose, PED, pannelli fotovoltaici, altro;
 - R5) Sorgenti luminose.
9. Il gestore è tenuto a non accettare rifiuti diversi o in quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento.
10. La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita non deve essere superiore a tre mesi, salvo per la frazione organica umida che deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene. I cassoni ed i contenitori dovranno essere comunque svuotati tramite trasporto presso impianti autorizzati a norma di legge ogni qualvolta siano in fase di riempimento e/o secondo necessità.
11. Integrano le disposizioni di questo articolo le indicazioni sulla gestione allegate al presente Regolamento (vedasi allegato A).

Art. 14 – Altre norme di comportamento

1. I soggetti conferenti sono tenuti a:
 - a) trattenersi nelle aree destinate al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario alle operazioni di conferimento;
 - b) rispettare le indicazioni e le istruzioni impartite dal personale preposto dal gestore e quelle riportate sulla cartellonistica e sulla segnaletica, in modo particolare quelle relative alla viabilità interna;
 - c) porre la massima attenzione ai mezzi di manovra e rispettare la segnaletica di sicurezza.

Art. 15 – Lavaggio dei contenitori

1. I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del Centro di Raccolta e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, ovvero ogni qual volta ve ne sia la necessità, devono essere sottoposti, ad opera del Gestore, a lavaggi e/o trattamenti idonei a consentirne le nuove utilizzazioni.

Art. 16 – Gestione dei rifiuti prodotti nel Centro di Raccolta

1. Il gestore del Centro di Raccolta è responsabile della corretta gestione dei propri rifiuti prodotti all'interno del Centro di Raccolta, quali le acque di lavaggio dei contenitori, rifiuti provenienti da attività di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti all'interno della piattaforma, ed altro.
2. Le annotazioni dei rifiuti prodotti e successivamente scaricati vanno annotati su apposito registro di carico e scarico, vidimato dalla Camera di Commercio, secondo quanto disposto dall'art. 190 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ovvero, se ne ricorrere il caso, all'interno del Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (c.d. "SISTR").
3. L'area predisposta per il raggruppamento dei rifiuti di cui al comma 1, deve essere adeguatamente distinta dai rifiuti conferiti al Centro di Raccolta, e il deposito temporaneo deve seguire i dettami di cui all'art. 183, lettera bb), del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
4. Le spese relative allo smaltimento o recupero dei rifiuti, comprensivi di eventuali analisi, nonché l'eventuale trasporto presso tali impianti, sono a carico del Gestore, che individua direttamente i siti di destino del rifiuto.

Art. 17 – Cooperazione del gestore

1. Il gestore è tenuto a:
 - a) Segnalare tempestivamente al Comune eventuali abusi da parte dei soggetti conferenti o di terzi ed a informarlo di ogni necessità riscontrata per il buon funzionamento del Centro di Raccolta;
 - b) Provvedere ogni giorno alla rimozione dei rifiuti scaricati abusivamente all'esterno del centro e all'esterno degli scarrabili/contenitori;
 - c) Trasmettere al Comune una relazione mensile che specifichi:
 - c.1) l'elenco dei servizi eseguiti;
 - c.2) un prospetto recante la qualità e la quantità dei rifiuti conferiti dai vari soggetti ammessi;
 - c.3) la segnalazione di eventuali anomalie o problemi specifici riscontrati nel corso dello svolgimento del servizio, di eventuali atti vandalici o di fatti accidentali accaduti;
 - c.4) la quantità di rifiuti raccolti, ripartiti per CER;
 - c.5) la quantità di rifiuti avviati a recupero/smaltimento, ripartiti per CER, con relativa comunicazione da parte del gestore dell'impianto di destinazione della successiva destinazione delle singole frazioni merceologiche del rifiuto o delle materie prime seconde.La relazione è trasmessa al Comune entro il quinto giorno del mese successivo a quello di riferimento, salvo che eventuali anomalie o problemi riscontrati non richiedano, per la loro natura, una comunicazione urgente e immediata;
 - d) Trasmettere al Comune i reclami espressi dai soggetti conferenti;
 - e) Fornire al Comune tutte le informazioni in suo possesso necessarie per la presentazione della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Art. 18 – Danni e risarcimenti

1. Il gestore è responsabile di qualsiasi danno, a chiunque causato, nell'attività di conduzione del Centro di Raccolta. Esso è tenuto, pertanto, al risarcimento dei predetti danni, anche per gli importi che eccedono i massimali delle polizze assicurative stipulate.
2. I soggetti conferenti sono responsabili dei danni arrecati nell'utilizzo del Centro di Raccolta e sono conseguentemente tenuti al risarcimento.
3. Il Comune non risponde dei danni causati dal gestore e dai soggetti conferenti.

Art. 19 – Controllo del Comune

1. Il servizio comunale responsabile della gestione dei rifiuti esegue i necessari controlli per la verifica del rispetto del presente Regolamento.
2. Le attività di controllo in materia possono inoltre avvenire:
 - a) su segnalazione od esposto scritto da parte di qualsiasi cittadino;
 - b) su segnalazione anche verbale da parte degli operatori del servizio;
 - c) su richiesta da parte del Responsabile del Servizio;
 - d) su diretta iniziativa dell'ufficio della Polizia Municipale.
3. Sono fatte salve le competenze della Polizia Municipale e delle Autorità competenti in materia di verifica del rispetto della normativa applicabile.
4. In qualunque momento è possibile la verifica, da parte degli operatori del servizio e degli organi di Polizia, del contenuto dei contenitori, sacchi, cartoni od altro per presunte violazioni alle norme del presente regolamento.

Art. 20 – Proprietà e destinazione dei rifiuti

1. Il Comune è proprietario dei rifiuti raccolti nel Centro di Raccolta.
2. Il Comune provvede all'iscrizione del Centro di Raccolta al Centro di Coordinamento RAEE e al Centro di Coordinamento Nazionale Pile ed Accumulatori.
3. Il Comune provvede direttamente alla sottoscrizione delle Convenzioni con i Consorzi di Filiera CONAI per il conferimento degli imballaggi.
4. Il Comune stabilisce la destinazione dei rifiuti raccolti nel Centro di Raccolta, secondo la normativa vigente, per il conferimento agli impianti di recupero e di smaltimento, e provvede a fornire al Responsabile del Centro di Raccolta le relative autorizzazioni, in formato cartaceo od elettronico, al fine delle verifiche relative al codice CER e alle operazioni di recupero o smaltimento.
5. Il Gestore del Centro trasporta o affida ad un trasportatore terzo, secondo la normativa vigente, i rifiuti in uscita per il conferimento agli impianti di recupero e di smaltimento, e provvede ad avere in sito le relative autorizzazioni, in formato cartaceo od elettronico, al fine delle verifiche relative al codice CER e alle targhe dei mezzi.
6. Competono al Comune i costi di smaltimento e di trattamento dei rifiuti e i ricavi conseguiti attraverso i contributi CONAI, CdC RAEE o a qualsiasi altro titolo.
7. Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione del Comune i rifiuti raccolti per l'esecuzione di analisi merceologiche finalizzate alla loro caratterizzazione.
8. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di richiedere, in ogni momento, al Gestore quali sono i trasportatori dei rifiuti, e l'evidenza delle relative autorizzazioni dei trasportatori.
9. Per i rifiuti in uscita dal centro di Raccolta dovrà essere compilata la scheda prevista dal D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i. e allegata al presente Regolamento (vedasi allegato B), nonché il formulario di identificazione dei rifiuti ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ovvero, se ne ricorre il caso, la Scheda Movimentazione SISTRI.

10. Il Gestore del Centro di Raccolta dovrà accertarsi del rientro della quarta copia del formulario entro tre mesi dalla data di conferimento, ovvero alla scadenza del predetto termine, provvedere tempestivamente ad effettuare la comunicazione all'Ente competente della mancata ricezione e ad informare per iscritto il Comune dell'accaduto.

Art. 21 – Divieti

1. È vietato abbandonare i rifiuti all'esterno e all'interno del Centro di Raccolta.
2. È altresì vietato:
 - a) depositare nei singoli contenitori rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificatamente dedicati;
 - b) collocare rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito;
 - c) scaricare rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento;
 - d) allontanare rifiuti depositati nel Centro di Raccolta, se non destinati ad un impianto di recupero/smaltimento;
 - e) occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi;
 - f) eseguire operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di RAEE.

Art. 22 – Sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, ove non siano già sanzionate da norme di rango superiore, e fatta salva l'eventuale azione penale, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Violazione	Sanzione minima	Sanzione massima	Riferimento al Regolamento
Deposito nei singoli contenitori di rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificatamente dedicati	50,00 €	500,00 €	Art. 21, comma 2, lettera a)
Deposito di rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito	50,00 €	500,00 €	Art. 21, comma 2, lettera b)
Scarico di rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento	50,00 €	500,00 €	Art. 21, comma 2, lettera c)
Asporto di rifiuti depositati nel centro di raccolta per finalità diverse da quelle previste nel contratto di affidamento della gestione	50,00 €	500,00 €	Art. 21, comma 2, lettera d)

2. L'applicazione delle sanzioni non esclude i diritti del Comune, del gestore o di terzi al risarcimento degli eventuali danni dagli stessi subiti.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Sono preposti alla vigilanza nel rispetto di tutte le norme del presente Regolamento la Polizia Municipale, i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza oltre agli operatori di Enti e Agenzie preposti alla tutela dell'Ambiente nonché l'A.S.L.
5. Il personale preposto dal gestore alla sorveglianza del Centro di Raccolta è tenuto a verificare il rispetto del presente Regolamento e a segnalare eventuali infrazioni alla Polizia Municipale e alle altre Autorità competenti per Legge in materia di tutela e di vigilanza ambientali.

Art. 23 – Rinvio normativo

1. Il presente Regolamento integra i Regolamenti Comunali precedentemente approvati in materia di gestione dei rifiuti urbani.
2. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alle altre norme vigenti in materia.

Art. 24 – Disposizioni finali

1. Eventuali modifiche inerenti la gestione e l'organizzazione del Centro di Raccolta potranno essere apportate, in caso di necessità ed urgenza, mediante apposita e motivata Ordinanza emanata dal Sindaco. Tali modifiche perderanno efficacia ove poi non formalmente approvate dal Consiglio Comunale.
2. Il presente Regolamento, soggetto a duplice pubblicazione per come previsto dall'art. 86 dello Statuto di questo Comune, entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio da effettuarsi ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del presente Regolamento.

Allegati al presente Regolamento:

- Allegato A – Indicazioni sulla gestione;
- Allegato B – Scheda rifiuti avviati a recupero/smaltimento dal Centro di Raccolta.



**Comune di Modugno
Centro di Raccolta Comunale**

INDICAZIONI SULLA GESTIONE

A) *Norme Generali*

Il Centro di Raccolta è destinato al conferimento delle sole frazioni differenziate di rifiuti urbani.

Le operazioni di presa in carico dei rifiuti per il trasporto verso gli impianti di recupero o smaltimento da parte degli operatori del servizio pubblico di raccolta o dei trasportatori terzi autorizzati devono avvenire al di fuori degli orari di apertura del centro alle utenze servite.

Tale previsione si estende a tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria che prevedano movimentazione di mezzi ed utilizzo di apparecchiature elettromeccaniche con conseguenti rischi per la sicurezza dell'utenza.

Le frequenze di prelievo dei rifiuti conferito presso il centro saranno commisurate alla tipologia degli stessi ed in modo tale da evitarne l'accumulo al di fuori dei contenitori in caso di raggiungimento della loro capacità massima consentita; in ogni caso l'allontanamento dei rifiuti dovrà avvenire secondo le modalità stabilite dal Regolamento Comunale.

Non è possibile eseguire sui rifiuti alcuna operazione di trattamento, salvo eventuali riduzioni volumetriche effettuate sui rifiuti solidi non pericolosi quali carta, cartone, plastica, polistirolo, al fine di ottimizzarne il trasporto.

Particolare attenzione dovrà essere posta alle operazioni di conferimento e di movimentazione all'interno del centro dei RAEE. In particolare è necessario che tali rifiuti siano depositati e movimentati in modo tale da non subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o che compromettano le successive operazioni di recupero. Le apparecchiature di sollevamento utilizzate per tale impiego devono escludere l'utilizzo dei cosiddetti "ragni".

I contenitori o i cassoni scarrabili utilizzati per il deposito dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi. Su tutti i contenitori o cassoni deve essere apposta etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, e nel caso di rifiuti pericolosi, l'etichettatura deve essere conforme alle norme vigenti in materia di etichettatura delle sostanze pericolose.

I rifiuti liquidi devono essere depositati in serbatoi o in contenitori mobili, quali fusti, cisternette o altro, dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento e depositati al coperto. Le

manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente.

I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del Centro e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni.

I rifiuti pericolosi, nonché i rifiuti di carta e cartone, devono essere protetti dagli agenti atmosferici.

B) *Interventi specifici*

In caso di sversamenti accidentali di rifiuti pericolosi, il personale addetto alla gestione deve prontamente intervenire mediante l'impiego di soluzioni tampone e/o materiali assorbenti e provvedere altresì alla pulizia dell'area interessata, utilizzando, se del caso, copri tombini atti ad evitare che tali sostanze possano giungere nelle tubazioni di raccolta acque meteoriche.

In caso di incendio, il personale addetto dovrà tempestivamente intervenire con la squadra di emergenza con l'aiuto di idrante e/o estintori nel caso si verificano incendi domabili con detti strumenti, che sono propedeutici ad eventuali pronti interventi dei Vigili del Fuoco nel caso di incendi di dimensioni più grandi. È opportuno predisporre un piano di emergenza da adottare in caso di incendio.



**Comune di Modugno
Centro di Raccolta Comunale**

SCHEDA RIFIUTI AVVIATI A RECUPERO/SMALTIMENTO DAL CENTRO DI RACCOLTA

	Numero	
	Data	
Centro di Raccolta	COMUNALE	
Sito in	MODUGNO	
Via e numero civico	S.P. BARI – MODUGNO - TORITTO	
CAP		
Telefono		
Fax		

Descrizione tipologia rifiuto: _____

Codice dell'elenco dei rifiuti: _____

Quantitativo avviato a recupero/smaltimento _____ Unità di misura _____

e, in caso di peso stimato, anche il quantitativo accettato dall'impianto di destinazione (risultante dalla quarta copia del formulario) _____ Unità di misura _____

Firma dell'addetto al Centro di Raccolta
